



Il regolamento EUTR e la normativa nazionale di applicazione

Campobasso, 2 dicembre 2019



Col. Luca Brugnola
Gruppo Carabinieri Forestale di Campobasso




FINALITA'

1. Contrasto al commercio di legno illegale proibendone l'immissione e commercializzazione sul mercato europeo
2. Deforestazione e *"illegal logging"*

Concepito soprattutto per i soggetti economici che importano legname da alcuni Paesi esterni UE a maggior rischio di illegalità ma si applica anche al materiale legnoso raccolto e prodotto all'interno dell'UE.



La **deforestazione** (in totale **13 milioni ha/anno**), concentrata particolarmente nelle foreste pluviali tropicali, è responsabile di circa il 17% di tutte le emissioni antropiche di gas serra.



ILLEGAL LOGGING IN ITALY?

Nel 2012 il Corpo Forestale dello Stato ha rilevato più di **800 illeciti penali** (che hanno portato all'effettuazione di circa 20 arresti) e **4.000 illeciti amministrativi** a fronte di circa **40.000 controlli** effettuati.

I tagli abusivi e i furti di legname si registrano con particolare incidenza nel centro-sud della penisola, nei parchi nazionali e nelle proprietà demaniali.



L'origine di gran parte della legna da ardere usata in Italia non è conosciuta. La differenza tra consumo reale stimato e consumo apparente ammonta a ben 14 milioni di tonnellate (quantitativo 4 volte superiore a quello riportato dalla statistica ufficiale che sottostima questo tipo di prelievo legnoso).

ATTIVITA' DI CONTROLLO 2018-2019

RISULTATI MOLISE

nr. **1400 controlli** utilizzazioni boschive

Illeciti amministrativi accertati nr. **82**

Importo **sanzioni** € **117.945,11**

ATTIVITA' DI CONTROLLO 2017

RISULTATI NAZIONALI

nr. **109 operatori** controllati di cui **55 NON CONFORMI**

nr. **665 partite** controllate

Illeciti amministrativi accertati nr. **55**

Importo **sanzioni** > € **84.000**

ATTIVITA' DI CONTROLLO 2018-2019

RISULTATI MOLISE

nr. **10 operatori** controllati di cui **9 NON CONFORMI**

nr. **15 partite** controllate

Illeciti amministrativi accertati nr. 10

Importo **sanzioni € 27.000,00**

nr. **20 commercianti** controllati di cui **1 NON CONFORME**

Illeciti amministrativi accertati nr. 1 sanzione € 300,00

ILLEGAL LOGGING

FLEGT (Reg. CE n. 2173/2005)

FOREST LAW, ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE

Il FLEGT è la prima risposta concreta dell'UE al problema mondiale dell'illegal logging e del commercio dei prodotti legnosi da esso derivati. Mira alla promozione di strumenti e accordi per la gestione responsabile delle foreste mondiali.

- Completa **tracciabilità** (dall'autorizzazione del taglio boschivo all'esportazione del materiale legnoso)
- Verifica di **legalità** di ogni fase della filiera produttiva

I **paesi VPA** possono esportare nel territorio UE soltanto partite di legno e prodotti derivati dotate di **licenza FLEGT**.



REGOLAMENTO LEGNO

EUTR (Reg. CE n. 995/2010)

EUropean Timber Regulation

Si applica in tutti gli Stati membri a partire dal 3 marzo 2013

- rappresenta il complemento ideale al FLEGT
- volto a contrastare il commercio all'interno dell'UE (territorio nazionale compreso) di legname raccolto illegalmente e dei prodotti da esso derivati
- il concetto di illegalità riguarda le fasi di raccolta, trasporto, acquisto e vendita di legno e prodotti da esso derivati per i quali si rileva una violazione alle leggi nazionali o internazionali (norme forestali, ambientali, fiscali, commerciali, etc.)



PRODOTTI EUTR

Art. 2.1.a Reg. CE n. 995/2010

Tutti i prodotti inclusi nell'allegato del Regolamento (codici nomenclatura Combinata dei capitoli 44, 47, 48, 94) indipendentemente dalla provenienza (extra o intra UE).

Sono esclusi dall'applicazione del Regolamento:

- I prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero smaltiti come rifiuti
- Piante vive, carta stampata, materiale di legno riciclato, bambù (codici Nomenclatura Combinata dei capitoli 49 – 1211-1401-1404-4202-4402-4404)

SOGGETTI FONDAMENTALI DELLA *TIMBER REGULATION*

- Operatore
- Commerciante
- Autorità competente
- Organismo di controllo

OPERATORE O COMMERCIANTE?

OPERATORE

Persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati (la commercializzazione va intesa come **prima immissione sul mercato UE**).

Rappresenta il soggetto più importante a cui è vietata l'immissione e l'utilizzo sul mercato comunitario di legname di provenienza illegale e che deve esercitare la **"dovuta diligenza"**.

COMMERCIANTE

Persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno.

Deve assicurare la **"tracciabilità"** conservando, per almeno 5 anni, i dati delle aziende fornitrici e quelli dei propri clienti se a loro volta rivenditori.



AUTORITA' COMPETENTE (AC)

E' l'Amministrazione pubblica designata da ciascuno Stato membro per applicare e verificare il rispetto dell'**EUTR**.

- Controlla operatori e commercianti ed organismi di controllo
- mantiene i registri dei controlli effettuati (per almeno 5 anni)
- collabora con le AA CC degli altri Stati membri
- mantiene i rapporti con la CE a cui invia una relazione biennale sullo stato dell'applicazione del regolamento.

L'AC italiana è il MiPAAFT (art. 2 .1 D.Lgs. 178/2014)

Che si avvale della componente Forestale dell'Arma dei Carabinieri per le attività di verifica e controllo (Nuclei CITES + Gruppi CC Forestale) (D.M. 2003/2018)



ORGANISMI DI CONTROLLO (OC)

Sono entità legali private o pubbliche che offrono assistenza agli operatori che non intendono elaborare un sistema di dovuta diligenza in proprio.

- sviluppano, mantengono e valutano periodicamente un sistema funzionale di dovuta diligenza
- garantiscono agli operatori il diritto di utilizzarlo
- ne verificano il corretto utilizzo da parte degli operatori
- intervengono in caso di inadempienza degli operatori


COMMERCIALIZZAZIONE

ART. 2 REG. CE N. 995/2010


Il legname è considerato commercializzato se è fornito:

- **Sul mercato interno** – il legno deve essere fisicamente presente nell'UE, raccolto in tale territorio o importatovi;
- **Per la prima volta** – non si applica ai prodotti già immessi sul mercato UE;
- **Nel corso di un'attività commerciale** – i prodotti del legno devono essere commercializzati ai fini della trasformazione o della distribuzione ai consumatori commerciali o non commerciali o per essere utilizzati nell'attività economica dell'operatore stesso

COMMERCIALIZZAZIONE




OPERATORE O COMMERCIANTE?




OPERATORE O COMMERCIANTE?



OPERATORE O COMMERCIANTE?



OPERATORE O COMMERCIANTE?



OBBLIGHI DELL'OPERATORE

- Divieto di immettere sul mercato legno e prodotti da esso derivati di **provenienza illegale**;
- Adottare un **Sistema di Dovuta Diligenza** nel commercializzare legno e prodotti da esso derivati, mantenendolo e valutandolo periodicamente;
- Documentare in **appositi registri** il sistema di dovuta diligenza

CONCETTO DI ILLEGALITA'

- Legno e prodotti da esso derivati ottenuti violando la **legislazione applicabile** nel paese di produzione (Art. 2.1.g Reg. CE n. 995/2010);
- La legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie (art. 2.1.h Reg. CE n. 995/2010):
 - a) diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati (uso del suolo, contratti o accordi di concessione);
 - b) i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname (contratti, documentazione IVA, ricevute ufficiali, etc.);
 - c) il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo di legname** (piani di taglio, autorizzazioni dell'Autorità competente, relazioni finali sul taglio, etc.)
 - d) i diritti legittimi di terzi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname (VIA, piani di gestione, etc.);
 - e) in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale documenti commerciali, licenze di import/export, ricevute tasse doganali, etc.);



Sistema di dovuta diligenza

Due Diligence «dovuta diligenza», termine giuridico, nato negli USA, utilizzato in particolare per acquisizioni e cessioni societarie o aziendali che definisce il « grado di cura che **una persona ragionevolmente prudente adotterebbe in circostanze analoghe o simili.**

E' una operazione precontrattuale, che si sviluppa con un'attività di indagine che il potenziale acquirente (o cessionario) svolge sui beni oggetto dell'operazione in base alle informazioni messe a disposizione dal venditore (cedente) al fine di individuare i potenziali rischi (economici, legali, fiscali o ambientali) dell'operazione.

.....si innescano così due meccanismi:


1. Indagine obbligatoria da parte dell'acquirente;
2. Dovere da parte del cedente di fornire precisazioni chiare ed accurate.

Sistema di dovuta diligenza

Il processo di attuazione di un Sistema di Dovuta Diligenza può variare da un'impresa all'altra, ma in ogni caso questo deve:

- essere facilmente accessibile
- rendere disponibili le informazioni necessarie alla valutazione del rischio;
- chiarire velocemente all'Operatore le decisioni da prendere;
- rendere visibili le decisioni prese;
- fornire un'oggettiva giustificazione alle decisioni prese;
- fornire un'evidenza aggiornata di quando sono state prese le decisioni e da chi;
- fornire un collegamento ai documenti usati a sostegno delle decisioni;
- fornire un supporto che permetta all'Operatore di essere in grado di ripetere il processo di valutazione del rischio.

Componenti del sistema di dovuta diligenza



ACCERTAMENTO DELLA DUE DILIGENCE

I controlli EUTR devono prevedere:

- l'esame del sistema di dovuta diligenza, comprese le procedure di valutazione e di attenuazione del rischio
- l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure
- controlli a campione, comprese verifiche in loco

SANZIONI

I regolamenti prevedono le seguenti misure sanzionatorie generali:

- 1. sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore delle merci, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione**
- 2. confisca del legno o dei prodotti derivati**
- 3. immediata sospensione dell'autorizzazione ad esercitare l'attività commerciale**

Ogni Stato membro definisce il proprio regime sanzionatorio

L'ATTUAZIONE IN ITALIA

DECRETO LEGISLATIVO 30 OTTOBRE 2014 N. 178

Art. 4 - Registro degli operatori

Al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 da parte dell'Autorità nazionale competente, è istituito il registro degli operatori. Alla tenuta del Registro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



REGIME SANZIONATORIO

DECRETO LEGISLATIVO 30 OTTOBRE 2014 N. 178

Art. 6 – Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'**operatore che commercializza**, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti **violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione**, è punito con l'**ammenda da euro 2.000 a euro 50.000** o con l'**arresto da un mese ad un anno**.

Se dai fatti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deriva un danno di particolare gravità per l'ambiente, le pene dell'ammenda e dell'arresto si applicano congiuntamente.

In caso di violazione è sempre disposta la **confisca del legno e dei prodotti da esso derivati**.

REGIME SANZIONATORIO



*Che tipo di violazione deve essere se si tratta di legno italiano?
Altro reato meno grave o sanzione amministrativa?*

Anche la violazione amministrativa può integrare il presupposto applicativo del reato di cui all'art. 6 comma 2 ?

La violazione amministrativa presupposta può attenersi anche ad un ambito diverso dalla materia EUTR/ FELGT(tipo fiscale, sanitaria ecc)?



REGIME SANZIONATORIO

DECRETO LEGISLATIVO 30 OTTOBRE 2014 N. 178

Art. 6 – Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, **l'operatore** che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, **non dimostra** anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, **di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza** di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce**, con un minimo di € 300 fino ad un massimo di € 1.000.000, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

REGIME SANZIONATORIO

DECRETO LEGISLATIVO 30 OTTOBRE 2014 N. 178

Art. 6 – Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, **l'operatore** che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, **non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri** di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.**

Salvo che il fatto costituisca reato, il **commerciante** che **non conserva per almeno cinque anni** i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce le suddette informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.**

REGIME SANZIONATORIO

DECRETO LEGISLATIVO 30 OTTOBRE 2014 N. 178

Art. 6 – Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, **l'operatore** che non si iscrive al registro di cui all'articolo 4 del presente decreto è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200.**

